



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Brindisi

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Viale Regina Margherita, 0831/568113, brindisi@lguardiacostiera.it

ORDINANZA n. 30/10

**SERVIZIO DI TRASPORTO VIA MARE PERSONE E COSE NEL PORTO E
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BRINDISI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi,

- VISTA** la ordinanza nr. 65/2003 in data 22.10.2003 relativa al *“trasporto di persone e cose a mezzo di navi e galleggianti nell'ambito del porto e nella zona di ancoraggio di Brindisi”*;
- VISTI** i dispacci n. 520521/Div. XX in data 04.02.1994 e n. DEM3/0003258 in data 31.12.2001 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito la diversa natura giuridica del servizio di Trasporto Pubblico Locale rispetto a quello di Trasporto di persone e cose da e per le navi, derivante dalla circostanza che il primo è finalizzato a garantire *“il trasporto urbano anche se via mare”* e rientra nelle competenze Comunali, mentre il secondo è connesso con le finalità della navigazione marittima e rientra nelle competenze della Capitaneria di Porto;
- VISTO** il *“Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare”* – Col. Reg. 1972;
- VISTO** il D.Lgs. 272/99 intitolato *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi nell'espletamento di operazioni portuali e servizi portuali”*;
- VISTI:** il Cap. XI – 2 della SOLAS (Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare) contenente *“Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima”*; ISPS Code (il Codice Internazionale per La Sicurezza della Navi e degli Impianti Portuali); il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO** il D.Lgs. 04.02.2000 nr. 45 recante *“Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali”*
- VISTI** il D.M. 06.04.1994 e il D.M. 16.10.2008 relativi alla *“individuazione ed ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Brindisi”*;
- RITENUTO NECESSARIO** modificare l'ordinanza nr. 65/2003 in data 22.10.2003 al fine di aggiornare ed adeguare la stessa alle mutate esigenze portuali, derivanti dall'avvio nel Porto di Brindisi della stagione crocieristica nonché da una serie di iniziative volte alla riqualificazione del porto e delle zone del Circondario Marittimo, che hanno indotto gli operatori ad organizzare mini crociere e gite turistiche;
- SENTITA** l'Autorità portuale, in relazione alla destinazione delle banchine ;
- VISTO** il verbale delle riunioni tenutasi nei giorni 14 e 18 maggio 2010 presso la Capitaneria di Porto, cui sono intervenuti rappresentanti del Comune, dell'Autorità Portuale, dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, della Guardia di Finanza e dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi;

VISTI

gli articoli 17, 30, 65, 66 e 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 60 e 78 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

1. Nel porto e nella rada di Brindisi e lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Brindisi, l'esercizio del trasporto di persone e cose via mare con unità navali è riservato alle ditte munite di apposite autorizzazioni/concessioni rilasciate rispettivamente:

a) da parte dell'A.M., ai sensi dell'art. 60 Reg. Cod. Nav., per il servizio di trasporto via mare, all'interno dello spazio doganale recintato, di membri di equipaggio, merci (diverse dal carico) e di persone fra le navi ancorate alla fonda o ormeggiate nell'ambito del porto e le banchine portuali nonché tra le banchine portuali, all'interno dello spazio doganale recintato, per finalità esclusivamente connesse alla navigazione marittima;

b) da parte dell'A.P/A.M., a norma dell'art. 68 Cod. Nav., per lo svolgimento di mini crociere/gite turistiche e per il servizio di trasporto di persone, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Restano ferme le competenze da parte del competente Ente Locale per il servizio di trasporto pubblico di linea locale via mare nell'ambito portuale aperto all'uso pubblico di Brindisi, fuori dallo spazio doganale recintato, secondo la specifica normativa di settore vigente in materia.

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 2

1. Le unità navali di cui al precedente articolo 1 devono essere munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, nonché della certificazione dell'Ente Tecnico relativa al numero massimo di persone trasportabili ed al tipo di abilitazione alla navigazione in regolare corso di validità.

2. L'equipaggio di dette imbarcazioni deve essere formato da personale appartenente alla gente di mare ed in possesso di titoli e qualifiche previste per lo specifico servizio, nel numero prescritto dalle apposite tabelle di armamento approvate secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 272/99 e compatibilmente con il servizio espletato nonché in relazione alle condizioni dei punti di sbarco/imbarco per eventuali dislivelli tra le altezze di banchina e quelle di bordo, le unità navali devono disporre di idonei sistemi di protezione per evitare la caduta anche accidentale di persone in mare sia in navigazione che durante le operazioni di imbarco/sbarco.

4. Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri devono avvenire solo quando l'imbarcazione sia stabilmente affiancata in banchina ovvero alla nave, sotto la stretta sorveglianza e responsabilità dell'equipaggio che, prima dell'inizio delle suddette operazioni, dovrà assicurare, a poppa ed a prora, l'imbarcazione alla banchina con apposite cime; le operazioni di imbarco non potranno iniziare prima che non siano terminate le operazioni di sbarco dei passeggeri presenti a bordo della stessa unità.

5. Durante la navigazione le unità dovranno strettamente osservare le norme della COLREG 72 (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare).

6. Le unità navali devono sempre procedere con la massima cautela, in considerazione delle condizioni meteomarine, e comunque ad una velocità non superiore a otto nodi nel Porto Interno ed a dieci nodi nel porto Medio, Esterno ed avamporto di Brindisi.

7. L'accosto alle banchine dovrà avvenire sempre a lento moto al fine di evitare la formazione di onde anomale che possano arrecare danno ad altre unità.

8. Le persone trasportate devono essere sistemate nei posti a sedere al coperto ovvero in piedi e/o sul ponte scoperto solo se esistano idonei sistemi di tenuta per i passeggeri e in condizioni meteomarine assicurate (assenza di pioggia e/o vento forza 4 mare 2).

9. E' fatto divieto di sistemare i passeggeri all'interno della cabina di pilotaggio che dovrà essere in ogni caso separata, anche con un cordolo a vista, dall'area riservata al trasporto dei passeggeri.

10. Le unità navali devono avere idonea segnaletica monitoria indicante i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 4, 8 e 9 nonché il divieto di fumare a bordo e di gettare rifiuti e altro materiale fuori bordo, in mare e tabella riportante il numero massimo di persone trasportate.

11. Le unità navali devono esporre a bordo copia della presente Ordinanza nonché le tariffe praticate e gli orari/tratte del servizio svolto in luogo visibile all'utenza.

12. E' fatto divieto di utilizzare le unità navali per servizi diversi da quelli autorizzati, salvo diversa preventiva autorizzazione.

13. Durante la navigazione le unità navali devono fare ascolto radio sul canale 16 VHF e segnalare alla Capitaneria di Porto – Sala Operativa qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza dei passeggeri nonché ogni altra situazione di pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Dette unità navali, qualora necessario, dovranno immediatamente ottemperare ad eventuali ordini dell'Autorità Marittima per fronteggiare situazioni di emergenza nei casi sopra indicati ed eventualmente cooperare in operazioni di soccorso interrompendo il servizio, ai sensi dell'art. 70 del Codice della Navigazione.

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA VIA MARE

Art. 3

1. **I sottonotati tratti di banchina** del Porto Interno di Brindisi, meglio evidenziati nell'allegato stralcio di planimetria, parte integrante della presente ordinanza, sono riservati alle unità navali (idoneamente identificate) addette al trasporto passeggeri del servizio di linea del trasporto pubblico locale della città di Brindisi, solo ed esclusivamente durante le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e negli orari stabiliti dall'esercente il servizio :

➤ **Banchina Borgo Casale (attracco n. 1 in planimetria)**

Tratto di banchina di mt. 36 dalla scalinata terminale di via Amm. Cagni sino alla 1^a bitta lato Monumento al Marinaio in via Amm. Millo;

➤ **Banchina Centrale (attracco n. 2 in planimetria)**

Tratto iniziale della banchina di mt. 36 a partire dallo spigolo che la banchina stessa forma con la banchina Montenegro;

➤ **Banchina Dogana (attracco n. 3 in planimetria)**

Tratto di mt. 35 al limite con la banchina Stazione Marittima;

➤ **Banchina Monumento al Marinaio (attracco n. 4 in planimetria)**

Tratto di banchina di mt. 45 individuato tra le due bitte antistanti il Monumento al Marinaio.

2. La navigazione, tra i punti di imbarco e sbarco passeggeri, di cui al precedente comma 1 deve avvenire esclusivamente per rotte dirette e comunque tenendosi a distanza di sicurezza da eventuali unità ormeggiate nelle vicinanze o che stiano effettuando operazioni di ormeggio/disormeggio nel porto Interno di Brindisi.

3. E' vietato effettuare il trasporto di persone all'interno dello spazio doganale recintato nonché tra navi ormeggiate in porto o in rada.

4. L'esercente il servizio deve comunicare alla Capitaneria di Porto – Sezione Tecnica, per iscritto, anche a mezzo fax, gli orari di svolgimento del servizio stesso nonché ogni variazione e/o interruzione che dovesse intervenire.

5. L'eventuale inserimento, anche occasionale (feste patronali, manifestazioni fieristiche e culturali, ecc.), nell'esistente servizio di trasporto pubblico locale di linea di fermate ulteriori nel porto di Brindisi, rispetto alle banchine di cui al comma 1 (ad esclusione delle banchine coperte da Piano di Security), deve essere autorizzato dal competente Ente Locale, previa acquisizione di apposita autorizzazione dell'Ente Portuale all'utilizzo delle banchine, secondo le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi nazionali e regionali sul trasporto pubblico di linea e, in ogni caso, dovrà essere comunicato in tempo utile a questa Capitaneria di Porto, per le valutazioni di competenza in materia di sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare.

SERVIZIO DI TRASPORTO IN CONCESSIONE EX ART. 60 REG. ESEC. COD.NAV.

Art. 4

1. Il servizio di trasporto via mare di membri di equipaggio, merci (diverse dal carico) e di persone tra le navi ancorate in rada o ormeggiate nell'ambito del porto e le banchine portuali, all'interno dello spazio doganale recintato, nonché tra le predette banchine portuali, è riservato alle unità navali appartenenti a ditte munite delle concessioni di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. b).
2. Il trasporto di persone di cui al comma 1 con mezzi di pertinenza della nave è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima :
 - a) per le navi di stazza lorda uguale od inferiore alle 500 tonnellate;
 - b) per tutte le navi nei casi di emergenza.

Art. 5

1. Il tratto di banchina di 40 metri della Stazione Marittima del Porto Interno di Brindisi a partire dal varco doganale è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni che svolgono il servizio di cui al precedente articolo.

MINI CROCIERE E GITE TURISTICHE E SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE NEL PORTO E LUNGO IL LITORALE DI GIURISDIZIONE

Art. 6

1. Chiunque intenda svolgere "mini crociere/gite turistiche" e il servizio di trasporto persone nell'ambito del Porto di Brindisi, presso le banchine aperte all'uso pubblico e poste fuori dallo spazio doganale recintato, e/o esclusivamente nell'ambito del litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Brindisi con unità a ciò abilitate e non inserite in altri servizi deve essere iscritto (iscrizione soggetta a rinnovo annuale) nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. tenuto, rispettivamente, dall'A.P. (per attività che si svolgono all'interno della circoscrizione territoriale di competenza della stessa, come individuata dai D.M. 06.04.1994 e D.M. 16.10.2008) – esibendo copia conforme dell'atto di iscrizione - e dall'A.M. (per attività che si svolgono al di fuori di tale ambito).
2. Le operazioni di imbarco e sbarco delle persone devono avvenire di regola presso il tratto libero della banchina Dogana del Porto di Brindisi o altra banchina preventivamente autorizzata.
3. La crociera/la gita dovrà avere inizio e termine alla banchina di partenza. Le mini crociere possono essere effettuate esclusivamente con navi passeggeri, così come definite secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 45/2000.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

1. La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed in pari data abroga l'ordinanza nr. 65/2003 in data 22.10.2003.

Art. 8

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.brindisi.guardiacostiera.it.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente dei danni che dovessero derivare a persone e /o cose in dipendenza del loro illecito operato.

Brindisi, li 20.05.2010

IL COMANDANTE
C. V. (CP) Claudio CILIBERTI

